CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8 SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA

Doc. n. 130/2020

CITTA' DI TORINO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 11 NOVEMBRE 2020

Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la seduta del 11 NOVEMBRE 2020 ore 19.00 in VIDEOCONFERENZA nella stanza virtuale: https://comunetorino.webex.com/meet/C8.

Presenti, oltre al Presidente Davide RICCA, le/i Consigliere/i:

AIME Luca - BERNO Fulvio - BORELLO Rosario -- D'AGOSTINO Lorenzo - D'ALESSIO Luca - DELPERO Stefano - DEMASI Andrea - FICHERA Maria - FRANCONE Vittorio -GERMANO Lucia - GIARETTO Massimo - GUGGINO Michele Antonio - LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro - MARRAS Oliviero - MIANO Massimiliano - MONTARULI Augusto - OMAR SHEIHK ESAHAQ Suad - PAGLIERO Giovanni - PALUMBO Antonio - PARMENTOLA Paola - PASQUALI Raffaella- PERA Dario - PETRACIN Noemi.

In totale con il Presidente n. 25 Consigliere/i.

Con l'assistenza del Dottor Francesco Ardito con funzioni di Segretario

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.8 - REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. APPROVAZIONE. PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

CITTÀ DI TORINO

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. APPROVAZIONE. PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.

Il Presidente Davide RICCA di concerto con il Coordinatore della I Commissione Consiliare Permanente, Alessandro LUPI, riferisce:

è pervenuta in data 19/10/2020 (ns. prot. n. 3724), da parte della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo Area Commercio, la richiesta con relativa documentazione, a voler esprimere parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla deliberazione n. mecc. 2020 02199/016 relativa a : "Regolamento Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica – Approvazione".

L'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i comuni istituiscano con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

I successivi commi precisano che:

- Il canone si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il CANONE UNICO e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
- il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto

di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

- il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.

Sono altresì stabilite dalla Legge le Tariffe standard di base da corrispondere per le occupazioni, sia annuale che giornaliera, che, per i Comuni con oltre cinquecentomila abitanti, sono pari, rispettivamente ad Euro 70 ed Euro 2.

In esecuzione della disposizione legislativa sopra richiamata è stato elaborato il testo di uno specifico Regolamento per la "Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica", allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento, che troverà applicazione dal 1 gennaio 2021, dispone relativamente al canone da corrispondere da parte degli operatori commerciali che esercitano, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, su un'area pubblica destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dalla Città con apposito atto deliberativo di programma ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799.

Sono pertanto assoggettate alla disciplina del nuovo Regolamento, per evidenti ragioni di assicurare il medesimo trattamento tariffario ad attività del tutto identiche, salvo che per la concentrazione di posteggi, non solo i posteggi individuati nel Piano Mercati della Città, ma anche i posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dei mercati periodici tematici.

Sono, invece, escluse dalla disciplina speciale le attività di commercio su area pubblica effettuate in occasione delle Feste di Via o nell'ambito di manifestazioni, che seguiranno il regime ordinario.

Rimangono, altresì, escluse dalla disciplina speciale le occupazioni di area pubblica con strutture di vendita in possesso di titolo edilizio (i cosiddetti chioschi) destinate all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, anche in considerazione del fatto che operare una

distinzione tra queste e le strutture analoghe ove si svolge una attività commerciale di vendita di giornali e riviste o di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe motivabile unicamente sotto il profilo formale del titolo amministrativo posseduto.

Parimenti sono escluse dalla disciplina speciale le attività di commercio itinerante che non comportano l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora.

I criteri non prestabiliti dal legislatore nazionale per la determinazione della tariffa del canone sono stati mutuati dalla previgente regolamentazione in materia di COSAP di cui al Regolamento n.257, che hanno dimostrato negli anni di applicazione di essere idonei a definire il valore economico di ciascun posteggio in relazione alla sua ubicazione.

Pertanto, il valore economico di ciascun posteggio è determinato da un coefficiente assegnato alla categoria attribuita a strade e spazi pubblici sulla base del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico. Per i posteggi individuati nel Piano Mercati della Città, si aggiunge, altresì, un coefficiente attribuito a ciascun mercato sulla base dell'indice di saturazione dello stesso, che ne qualifica il suo valore commerciale.

Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone è determinato in ragione della tariffa di base giornaliera stabilita anche in relazione alla tipologia di merce posta in vendita: alimentari, extralimentari, produttori agricoli e, per i posteggi individuati a completamento delle forme mercatali: libri, prodotti stagionali, vendita in orario notturno.

Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e per i mercati periodici tematici, considerata l'esistenza di un soggetto attuatore, il canone è di norma calcolato sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione, in relazione alla categoria attribuita a strade e spazi pubblici.

Nel caso di particolare interesse per la promozione turistica della città, potrà essere stabilito, con deliberazione della Giunta Comunale,un canone forfetario determinato in relazione al contributo di partecipazione richiesto dal soggetto attuatore ai singoli operatori previsto in sede di istituzione del mercato.

Nella presente sede di istituzione della tariffa del canone per ciascun tipo di occupazione non vengono applicate maggiorazioni alla tariffa di base giornaliera, bensì solo riduzioni in relazione alla tipologia merceologica, mentre per le occupazioni che si protraggono per 'intero anno solare viene applicata la tariffa di base annuale, che troverà applicazione indipendentemente dalla tipologia merceologica, alle occupazioni effettuate sulle strade e spazi pubblici di categoria II, operando una maggiorazione del 25 per cento della tariffa base, consentita dalla Legge, per le occupazioni effettuate sulle strade e spazi pubblici di categoria I.

Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è, inoltre, applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato secondo le modalità sopra descritte.

Il Regolamento prevede, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale, possano essere previste, nel rispetto delle indicazioni fornite annualmente dal Consiglio Comunale, riduzioni, fino all'azzeramento, del canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

Punto particolarmente qualificante della nuova regolamentazione è l'istituzione del pagamento giornaliero del canone per i posteggi individuati nel Piano Mercati della Città.

La Città si è dotata di un nuovo applicativo informatico denominato Merc@To ed ha avviato il processo di dematerializzare delle fasi di rilevazione delle assenze e di assegnazione dei posteggi liberi esistenti nei mercati cittadini, nonché dei pagamenti dovuti da coloro che occupano temporaneamente detti posteggi, sfruttando le potenzialità offerte dai dispositivi mobili (tablet/smartphone e simili).

Mediante l'estensione dell'utilizzo di tale applicativo ai concessionari di posteggio sui mercati cittadini, ancorché essi siano in possesso di un atto di concessione avente validità pluriennale, sarà possibile il frazionamento del canone annuale dovuto da ciascun concessionario in 52 rate settimanali, la cui scadenza coincide con il giorno indicato nella concessione di posteggio posseduta, e alfine di commisurare quanto dovuto all'effettivo utilizzo del posteggio in concessione, si stabilisce che in caso di mancata occupazione del posteggio, che determina la messa in disponibilità dello stesso ai fini dell'eventuale assegnazione giornaliera, di applicare per la giornata di mancata occupazione l'esenzione della corrispondente quota di canone dovuta dal concessionario.

Il pagamento digitale del canone dovuto da parte dei concessionari di posteggio dei

posteggi individuati nel Piano Mercati della Città dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 18,00 del giorno della settimana di occupazione del posteggio indicato in concessione stessa. Nel caso il versamento non risulti registrato entro detto termine, verrà a costituirsi uno stato di morosità, con conseguente interdizione all'occupazione del posteggio sino ad avvenuta regolarizzazione.

L'introduzione del pagamento giornaliero da parte dei concessionari di posteggio dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città consentirà di allineare il bilancio di competenza con quello di cassa e porterà significativi benefici in termini di semplificazione amministrativa, liberando risorse, sia interne che esterne, dalle incombenze della riscossione, anche coattiva, del canone.

In sede di prima applicazione, si stima un'entrata per l'anno 2021 relativa al canone che sarà riscosso per i posteggi previsti dal Piano Mercati pari a circa Euro 7.100.000.

Per la disamina e l'approfondimento della materia in oggetto è stata convocata la I Commissione di Lavoro in data 3 novembre 2020.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto della Città, approvato con deliberazione del C.C. (n. mecc. 2010 08431/002) del 7 febbraio 2011 esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. (n mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla deliberazione n. mecc. 2020 02199/016 relativa a: "Regolamento Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica – Approvazione" PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO al recepimento delle seguenti osservazioni:

- Il sistema informatico attualmente utilizzato per le occupazioni giornaliere (spuntisti) risulta carente e deficitario. Pertanto dovrebbe essere oggetto di opportuni accorgimenti finalizzati ad un utilizzo superiore derivante dall'approvazione dell'atto oggetto di parere. Inoltre si suggerisce un adeguato periodo di accompagnamento e sperimentazione durante il quale le eventuali sanzioni non siano automatiche ma oggetto di valutazione circa l'effettivo funzionamento del sistema.
- 2) Per maggiore trasparenza l'atto oggetto di parere dovrebbe contenere una stima presunta delle minori entrate per il Comune derivanti dall'applicazione del nuovo Regolamento correlandolo alla precedente situazione normativa e non solo la stima delle presunte entrate.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione per appello nominale il cui esisto risulta come segue:

Non sono presenti al momento del voto le Consigliere Fichera e Parmentola.

Presenti 23 Votanti 23 Voti favorevoli 23

DELIBERA

Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla deliberazione n. mecc. 2020 02199/016 relativa a: "Regolamento Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica – Approvazione" PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO al recepimento delle seguenti osservazioni:

- Il sistema informatico attualmente utilizzato per le occupazioni giornaliere (spuntisti) risulta carente e deficitario. Pertanto dovrebbe essere oggetto di opportuni accorgimenti finalizzati ad un utilizzo superiore derivante dall'approvazione dell'atto oggetto di parere. Inoltre si suggerisce un adeguato periodo di accompagnamento e sperimentazione durante il quale le eventuali sanzioni non siano automatiche ma oggetto di valutazione circa l'effettivo funzionamento del sistema.
- 2) Per maggiore trasparenza l'atto oggetto di parere dovrebbe contenere una stima presunta delle minori entrate per il Comune derivanti dall'applicazione del nuovo Regolamento correlandolo alla precedente situazione normativa e non solo la stima delle presunte entrate.